

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XVIII-bis  
n. 3

## **RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Relatrice GIANNUZZI)*

*approvata nella seduta del 18 novembre 2020*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORA-  
TORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CAN-  
CEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO (COM(2020) 571)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 2020**  
—————

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva COM(2020) 571, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti per l'Unione europea due nuove voci relative all'acrilonitrile e ai composti del nichel e riducendo i valori limite relativi al benzene;

condivisa l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate;

considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali;

considerata la valutazione d'impatto SWD(2020) 183, che accompagna la proposta, nonché i pareri espressi dal Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), e dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);

ritenuto, al riguardo, che tale valutazione d'impatto, svolta nel 2017-2019, avrebbe dovuto comprendere anche una proiezione previsionale di medio termine che tenesse in considerazione le rapide evoluzioni scientifiche e tecnologiche nell'ambito della transizione ecologica dal fossile al « verde » e delle relative ricadute sulla domanda, sulla produzione e sull'occupazione, per consentire la più consapevole definizione delle misure a tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni;

ritiene che la proposta individui correttamente come base giuridica l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del « miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori » e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro e evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, a norma del quale, nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, il legislatore europeo può intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell'a-

zione prevista non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri singolarmente (necessità dell'azione dell'Unione europea) e possono, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello di Unione (valore aggiunto dell'azione dell'Unione europea). A tale riguardo, appare evidente come l'esigenza di proteggere i lavoratori dall'esposizione alle sostanze nocive sia la medesima in tutta l'Unione e che pertanto sia necessario stabilire con norma europea valori limite unici per tutti gli Stati membri. Anche sul fronte della tutela delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese appare necessario che i valori limite di esposizione siano stabiliti a livello europeo, al fine di evitare che livelli divergenti di protezione dei lavoratori possano incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Infine le divergenze nei livelli di tutela rappresentano anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, i quali tendono a non accettare lavori in Stati membri in cui vigono livelli inferiori di tutela della sicurezza e della salute;

ritiene tuttavia che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi;

ritiene pertanto necessario introdurre nella proposta di direttiva disposizioni specifiche che prevedano la possibilità per gli Stati membri di istituire forme di compensazione per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti, individuando al contempo per tali compensazioni formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione – con riferimento alla *green economy* – verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa di ambiente e salute.

Invero, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di due e quattro anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti tuttavia valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione per queste ultime delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle imprese stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al paragrafo 2, lettera *b*), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio « possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da *a*) a *i*), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro » e che « tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese ».

In particolare risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti e che le imprese operanti in tali settori sono composte al 95 per cento da imprese di piccole dimensioni. In particolare il settore delle fonderie avrebbe un costo elevato di investimento soprattutto come *una tantum* iniziale, pari all'1,1 per cento del fatturato, per poi compensare con investimenti ridotti negli anni successivi.

Inoltre questo settore non potrebbe trasferire i costi sui prezzi al consumo, data la forte concorrenza con Paesi come la Cina che applica valori limite relativi al benzene ben meno restrittivi (2 ppm, contro 0,2 ppm della proposta). Anche per i composti del nichel i valori limite vigenti al di fuori dell'Europa (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile, Stati Uniti e Cina) sono superiori a quelli considerati dalla proposta.

Gli Stati europei con il maggior numero di imprese operanti nel settore delle fonderie, e quindi maggiormente gravate dai valori limite del benzene e dei composti del nichel, sono in primo luogo l'Italia e a seguire Germania, Repubblica ceca, Spagna, Polonia e Francia. Ne risulterebbe particolarmente colpita l'Italia anche perché, rispetto agli altri Paesi citati, ha un tessuto produttivo composto in maggior misura da imprese di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento ai soli composti del nichel, l'Italia, insieme a Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovenia, non ha, attualmente, alcun valore limite di esposizione in vigore, cosa che rende ulteriormente più oneroso per le imprese di tali Paesi l'adeguamento ai nuovi valori limite proposti, rispetto alle imprese degli altri Paesi.

Per tutti questi motivi si ritiene necessario prevedere, nella proposta di direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo per tali compensazioni formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione – con riferimento alla *green economy* – verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.